

ALLEGATO 4-TER

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di rendere disponibile per il pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo sul proprio sito Internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Dati sull'Intermediario iscritto alla sezione D del Registro, per cui opera l'addetto all'attività di intermediazione:

BANCA DI CREDITO POPOLARE S.C.p.A.

Sede legale e operativa: Corso Vittorio Emanuele, 92/100 – 80059 Torre del Greco (NA)

Numero di iscrizione: D000080292;

Data di iscrizione: 19/02/2007;

Recapiti: Telefono: 081-3581111 – Indirizzo di e-mail: info@bcp.it – Indirizzo PEC: direzionegenerale@bcp.postecert.it;

Sito Internet: www.bcp.it

Sezione I – Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

Ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, (Codice delle Assicurazioni Private) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 e loro successive modificazioni e integrazioni in tema di regole di comportamento che devono essere osservate, la Banca ha:

- a) L'obbligo di consegnare al contraente l'Allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 "Informativa sul distributore" prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di renderlo disponibile per il pubblico nei locali della Banca, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul proprio sito *Internet*;
- b) L'obbligo di consegnare al contraente l'Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 "Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo *non-IBIP*" prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- c) L'obbligo di consegnare al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
- d) L'obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa o previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
- e) L'obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-*decies*, comma 5, del Codice delle Assicurazioni Private per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- f) L'obbligo di fornire, in forma chiara e comprensibile, le informazioni oggettive sul prodotto assicurativo, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile per consentire al contraente di prendere una decisione informata.

Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

Fatte salve le disposizioni di cui alla Sezione I (Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi), la Banca deve attenersi alle seguenti regole supplementari, in base alle quali:

- a) Prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto assicurativo, ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente l'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 "Informazioni sulla distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo";
- b) Ha l'obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;
- c) In caso di vendita con consulenza, ha l'obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione; in mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con la prestazione del servizio di consulenza;

- d) In caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, ha l'obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- e) In caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, ha l'obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto. Nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, ha l'obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- f) Ha l'obbligo di fornire le informazioni in relazione ai costi e gli oneri connessi, di cui all'articolo 121-*sexies*, commi 1 e 2, del Codice delle Assicurazioni Private.